

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (EN-PAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (728-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
ANGELONI (DC)	3
ANTONIAZZI (PCI)	4
BISSI, sottosegretario di Stat per il lavoro e la previdenza sociale	4
FLORINO (MSI-DN)	4
PERRICONE (PRI)	3
SARTORI (DC), relatore alla Commissione ...	2, 4

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (728-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Sartori di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

SARTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a me pare di non dovermi dilungare eccessivamente nell'illustrare il provvedimento in quanto è già stato oggetto di discussione al nostro interno.

Per troppo tempo è rimasto un provvedimento inevaso, ma finalmente esso sembra giungere in porto a parte il rammarico che, dopo averlo approvato noi nel mese di marzo di quest'anno, la Camera lo abbia, come Commissione lavoro, preso in esame soltanto il 18 luglio. Nonostante, dicevo, questo aspetto che considero certamente negativo, tenuto conto che si tratta di un provvedimento molto atteso dagli interessati ma sicuramente atteso anche dal Parlamento che ha posto l'argomento con molta determinazione già parecchi anni or sono, le modifiche apportate al nostro testo, che avevamo approvato il 28 marzo, sono modifiche irrilevanti. Una riguarda la data entro la quale devono essere presentate le domande: noi avevamo previsto il 30 giugno di quest'anno, ma essendo ormai arrivati al 3 di agosto è evidente che il provvedimento porta oggi una data diversa e prevede che le domande debbano essere presentate al commissario liquidatore entro il 31 dicembre del 1990.

C'è, poi, all'articolo 5 qualche ulteriore precisazione per quanto riguarda il costo dell'operazione. Noi avevamo previsto e valutato un importo di 12 miliardi annui per gli anni 1990, 1991 e 1992, mentre invece, in base a un calcolo che mi auguro sia rigoroso, preciso, tale importo è stato valutato oggi in 11 miliardi e 850 milioni. Quindi si tratta soltanto di un aggiustamento per quanto attiene al capitolo delle spese.

Vi è poi l'altra modifica, al comma 2 dell'articolo 5, nel quale noi avevamo valutato una spesa complessiva di 80 miliardi sul capitolo 8054 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, mentre invece, da calcoli fatti successivamente, pare che la spesa sia nell'ambito di 72

miliardi e 230 milioni e che si dovrà provvedere, sempre secondo l'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con assorbimento delle somme concesse agli stessi titoli nel corso dell'anno 1990.

Direi sostanzialmente che sono state apportate alcune modifiche che non sono rilevanti, anzi alcune sono precisazioni ulteriori e a me pare che ci siano tutte le condizioni per approvare definitivamente questo provvedimento largamente atteso dalla categoria interessata.

La Commissione programmazione economica, bilancio ha già espresso il suo parere che è favorevole; essa fa soltanto osservare, soprattutto al Governo, che va tolto dal decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170, cioè dal decreto sulla GEPI, il continuo richiamo a questo provvedimento, che impropriamente è stato citato nelle successive reiterate.

Sollecito quindi la Commissione ad approvare il testo con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale. Dati i tempi ristretti, pregherei i colleghi, se intervengono nella discussione generale, di fare anche, nel contempo, la dichiarazione di voto.

ANGELONI. Credo che ci sia poco da aggiungere alla relazione così chiara ed esauriente che ha fatto il senatore Sartori, al quale rivolgo il mio ringraziamento e l'apprezzamento del mio Gruppo.

Dicevo che non c'è molto da aggiungere se non manifestare soddisfazione perchè finalmente questo testo legislativo approda al traguardo finale e diventa legge.

È un provvedimento con il quale credo venga resa giustizia a questa categoria di lavoratrici; penso a quelle che, avendo un'età avanzata, hanno lavorato sacrificandosi in un lavoro duro quando bisognava magari andare in campagna o in montagna e non c'erano i mezzi di oggi, lavoratrici che attendono da lungo tempo questo atto riparatore che finalmente arriva.

Vorrei anche sottolineare che è un altro passo verso la riforma del sistema pensionistico perchè viene sciolto l'ENPAO e finalmente queste ostetriche vengono iscritte all'Istituto nazionale della previdenza sociale: questo mi pare sia un altro elemento importante da sottolineare.

È per queste ragioni che a nome del Gruppo della Democrazia cristiana esprimo parere favorevole perchè il provvedimento venga approvato, considerando anche che il provvedimento stesso viene alla luce come un disegno di legge autonomo e quindi viene estrapolato dal contesto del decreto-legge sulla GEPI.

PERRICONE. Ritengo che ci sia poco da aggiungere a quanto detto dal relatore, senatore Sartori.

Prendiamo atto con soddisfazione di essere arrivati a scrivere la parola fine sull'*iter* di questo provvedimento tanto atteso dalle categorie interessate e quindi esprimo il voto favorevole sul provvedimento a nome del Partito repubblicano.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo unicamente per annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista su questo disegno di legge.

Chiudiamo un provvedimento che ormai si trascina da molti anni e credo che lo definiamo in modo equo, con soddisfazione di tutti quanti, soprattutto con soddisfazione per le ottomila ostetriche che sono rimaste, che vedranno almeno il riconoscimento di certi loro diritti.

Detto questo, ribadisco il voto favorevole senza riserve sul provvedimento.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo socialista esprimo, in sede di discussione generale e di dichiarazione di voto congiuntamente, un'opinione entusiasticamente favorevole alla liquidazione di questo lungo *iter* procedurale.

Voglio cogliere l'occasione però per metterci un poco di veleno sulla coda, rilevando che la Camera avrebbe potuto fare a meno di costituire un Comitato ristretto per l'esame di questo disegno di legge quando lo aveva ricevuto dal Senato già in seconda lettura, e come, se non vado errato (ma questo lo potrà meglio precisare il rappresentante del Governo) le modifiche introdotte siano dovute a problemi di copertura finanziaria proposti in quella sede da parte del Ministero del tesoro. Ripeto qui un rilievo che ebbi già occasione di svolgere in in Aula, cioè che il bicameralismo va bene, ma il bigovernismo un po' meno e noi troviamo che gli atteggiamenti del Governo siano diversi tra Camera e Senato e quindi creino problemi di bicameralismo.

FLORINO. Ringraziamo il senatore Sartori che, con la sua relazione, breve ma chiara e concisa, ci ha chiarito gli unici punti della questione rimasti inevasi per quanto riguarda le modifiche apportate nella Commissione lavoro del Senato.

La riforma del sistema (che prevede lo scioglimento dell'ENPAO e l'aggancio all'INPS) rende giustizia a questa categoria che da moltissimi anni attendeva un provvedimento.

Bisogna quindi registrare la soddisfazione delle 8.000 ostetriche, ma nello stesso tempo voglio dichiarare la mia personale soddisfazione per aver conseguito questo risultato. Preannuncio perciò il voto favorevole della mia parte politica sul provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SARTORI, *relatore alla Commissione*. Non credo che vi sia molto da aggiungere alla relazione precedentemente svolta. Debbo però esprimere soddisfazione per il consenso dichiarato da tutti i Gruppi politici. Infatti tutti concordano nel riconoscere che finalmente si rende giustizia ad una categoria che attendeva da molti, troppi anni questo provvedimento.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, come ha detto il relatore (a cui va il nostro ringraziamento) il testo, che è ritornato all'attenzione di questa Commissione in seconda lettura, ha subito modificazioni soltanto

formali. In particolare, la Camera ha provveduto ad una riformulazione più appropriata delle norme concernenti la copertura finanziaria.

Colgo l'occasione per rispondere ad una osservazione del Presidente: il Ministero del tesoro ha formulato alcune rilevazioni che certamente potevano essere sottoposte alla nostra attenzione già nel corso dell'esame svolto in questo ramo del Parlamento.

Comunque, ora il provvedimento può essere definitivamente accolto. Tra l'altro, come ha precisato il relatore, la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole, formulando un'unica osservazione tesa ad intervenire sul decreto-legge n. 170 del 1990. La Commissione bilancio, infatti, ha sostenuto la necessità di sopprimere il comma 10 dell'articolo 7 di quel decreto relativo alla GEPI, che provvede anch'esso a coprire gli oneri pregressi per l'ENPAO, allo scopo di evitare duplicazioni normative. A tale proposito debbo precisare che mercoledì scorso il decreto-legge n. 170 è stato approvato in sede referente dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati. La sua approvazione definitiva potrà quindi aver luogo soltanto alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva. È chiaro perciò che i termini di convertibilità dell'atto (fissati per il 3 settembre 1990) non potranno essere rispettati; il decreto-legge dovrà quindi essere reiterato.

Proprio in occasione della reiterazione il Governo provvederà ad eliminare qualsiasi forma di finanziamento a favore dell'ENPAO, dato che il provvedimento al nostro esame definisce compiutamente il profilo degli oneri relativi alle ostetriche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche maturati successivamente alla data del 30 giugno 1990 stabilita dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per lo scioglimento dell'Ente, sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. La misura delle pensioni erogate dalla Gestione di cui al comma 1 è determinata in base alle disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127. Le predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione alla predetta Gestione le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, ivi comprese quelle che hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

3. Le ostetriche iscritte alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ai sensi del comma 1 possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda da presentare entro il 31 dicembre 1990, un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, e comunque non superiore a ventiquattro, mediante versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi vigenti nella Gestione speciale stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale.

4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, che proseguano l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ed hanno diritto, a domanda, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli

interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano già dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da detto comma. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

I commi 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti per l'anno 1990 dal pagamento dei ratei di pensione di cui all'articolo 1 relativi al secondo semestre 1990 e dalla restituzione dei contributi di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, valutati in lire 11 miliardi e 850 milioni, ed agli oneri derivanti per gli anni 1991 e 1992 dal pagamento dei ratei di pensione, valutati in lire 12 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche».

2. Agli oneri derivanti dal pagamento dei ratei di pensione maturati dagli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche fino al 30 giugno 1990 e dalla restituzione dei contributi agli iscritti medesimi, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 127, valutati in lire 72 miliardi e 230 milioni, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie relative al 1990 di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con assorbimento delle somme concesse agli stessi titoli nel corso dell'anno 1990.

3. Sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

Metto ai vóti il nuovo testo dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA